

Manuel Ganarin

## **ANNOTAZIONI SULLA POSSIBILE RIFORMA DEL *CODEX IURIS CANONICI* IN MERITO AI CANONI SUL DECANO, IL SOTTODECANO E L'ORDINE DEI CARDINALI VESCOVI DEL COLLEGIO CARDINALIZIO\***

L'aggregazione dei Cardinali di Santa Romana Chiesa a tre distinti *ordines* – episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350 § 1) – rileva soprattutto in occasione della vacanza della Sede Apostolica conseguente alla morte o alla rinuncia ovvero, come auspica in prospettiva *de iure condendo* un gruppo di canonisti che ha divulgato *online* attraverso una piattaforma virtuale i risultati del lavoro<sup>1</sup>, all'*inhabilitas* permanente del Romano Pontefice.

Dalla lettura della Costituzione Apostolica *Universi Domini Gregis* (in seguito: UDG), infatti, emerge come il legislatore tenga in considerazione l'ordine di precedenza esistente tra i porporati aggregati ai tre *ordines* cardinalizi affinché il porporato che precede tutti gli altri svolga talune funzioni nel corso della sede vacante. Secondo quanto risulta dall'*Annuario pontificio*, i primi due Cardinali per ordine di precedenza sono il Decano ed il Sottodecano (o Vice-decano) attualmente in carica, i quali appartengono all'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio, essendo stati insigniti del titolo di una chiesa subur-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sull'operato del gruppo di ricerca e sui contenuti dei progetti di legge riguardanti la sede romana *prorsus* impedita, da una parte, e lo *status* giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, dall'altro, si veda G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), n. 14/2021, p. 1 ss. nonché il sito [www.progettocanonicosederomana.com](http://www.progettocanonicosederomana.com).

bicaria (il Decano invero cumula, *ratione muneris*, il titolo della diocesi di Ostia insieme a quello dell'altra chiesa che gli è già stato attribuito: can. 350 § 4). Seguono i restanti Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria e i Cardinali Patriarchi orientali assunti nell'ordine dei Vescovi, che mantengono il titolo della propria sede patriarcale (can. 350 § 3); infine, vi sono i Cardinali presbiteri e i Cardinali diaconi cui viene assegnato un titolo o una diaconia dell'Urbe (can. 350 § 2), ciascuno dei quali nel proprio *ordo* precede gli altri di regola secondo il criterio dell'anzianità di promozione al cardinalato<sup>2</sup>. Così, la legislazione speciale sul Conclave prevede, per esempio, che il Decano o, nel caso in cui egli sia assente o legittimamente impedito, il Sottodecano o il primo Cardinale per ordine e anzianità, presieda le Congregazioni generali che precedono il Conclave e, se titolare del diritto di elettorato attivo in quanto non ancora ottuagenario, presieda anche l'assemblea degli elettori del Romano Pontefice (cfr. nn. 9 e 33 UDG).

La disposizione che esclude i Cardinali ottantenni dalle operazioni di voto – come noto introdotta nel 1970 da San Paolo VI<sup>3</sup> – tuttavia non sembra integrarsi congruamente con il tradizionale assetto tripartito del Collegio cardinalizio per due ragioni principali.

In primo luogo, perché esclude dal Conclave il Cardinale Decano e/o il Sottodecano laddove abbiano raggiunto gli ottant'anni di età, vanificando la valenza funzionale di questi incarichi: tant'è che nell'*iter* di revisione del Codice piano-benedettino del 1917 si pose in risalto in due occasioni tale incongruenza, che avrebbe potuto risolversi o stabilendo la cessazione dell'ufficio di Decano e di Sottodecano al compimento

---

<sup>2</sup> Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2020*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 25\*-30\*.

<sup>3</sup> Cfr. PAOLO VI, *Litterae apostolicae Motu Proprio datae* "Ingravescen-tem aetatem" quibus Patrum Cardinalium aetas ad maioris momenti munera exercenda statuitur, 21 novembre 1970, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXII (1970), pp. 810-813 (cfr. artt. II.2 e VII). Si veda anche Id., *Constitutio apostolica* "Romano Pontifici eligendo" de Sede Apostolica Vacante deque electione Romani Pontificis, 1° ottobre 1975, *ivi*, LXVII (1975), pp. 609-645 (cfr. n. 33).

degli ottant'anni di età o prevedendo, in via eccezionale, che il Decano ottantenne potesse esercitare il diritto di voto<sup>4</sup>.

In secondo luogo, perché potrebbe accadere che tutti i Cardinali Vescovi titolari di una chiesa suburbicaria abbiano raggiunto la soglia anagrafica degli ottant'anni e perciò siano privi del diritto di eleggere il successore di Pietro: con la conseguenza che a presiedere l'assemblea degli elettori del Papa potrebbe essere il primo Cardinale Patriarca orientale ovvero il primo Cardinale dell'*ordo* presbiterale, cui appartengono in buona parte Vescovi diocesani.

Così, di recente, si è verificato che tutti i Cardinali Vescovi 'romani' – eccettuati alcuni Cardinali Patriarchi orientali – fossero ottantenni e perciò non più elettori, tanto da sospendere Papa Francesco ad integrare l'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio mediante i *Rescripta ex audientia Ss.mi* del 26 giugno 2018 e del 1° maggio 2020<sup>5</sup>, disponendo la cooptazione di quattro Cardinali presbiteri e di un Cardinale dia-

---

<sup>4</sup> Il *coetus studii «de Sacra Hierarchia»* propose inizialmente di introdurre una scadenza al mandato conferito al Decano e al Sottodecano – «Decanus et Subdecanus officium ipso iure amittunt, expleto octogesimo anno» – perché «congruum non videtur ut sint Decanus vel Subdecanus Cardinales qui iure electionis careant»: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENTO. COETUS STUDII «DE SACRA HIERARCHIA», *Sessio XIV (dd. 18-22 februarii 1974 habita)*, in *Communicationes*, XXV (1993), rispettivamente pp. 65 e 60. Durante la Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico del 1981, il Cardinale Stefan Wyszyński propose invece che il Decano potesse sempre votare in Conclave – «Cardinalis, munere Decani Collegii fungens, non amittit sua iura, Sede vacante» –, ritenendo che «Incongruum enim videtur hoc factum: octogenarius Decanus Collegii praeest Congregationibus Cardinalium; Sede vacante, tamen exclusus est a Conclave» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENTO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secreteria et consultoribus datis (Patribus Commissionis stricte reservata)*, Typis polyglottis vaticanis, MCLXXXI, p. 79).

<sup>5</sup> Cfr. *Rescriptum ex audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandolo in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, i Cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni*, 26 giugno 2018, in *L'osservatore romano*, 27 giugno 2018, p. 7 (ed in *Acta Apostolicae Sedis*, CX [2018], pp. 1006-1007); *Rescriptum ex audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandolo in tutto ai Cardinali*

cono, equiparati ai Cardinali cui è stato attribuito il titolo di una chiesa suburbicaria. In questo modo il Papa ha garantito che nell'*ordo* episcopale vi siano Cardinali non ancora ottuagenari e dunque elettori, i quali precedono i Cardinali Patriarchi orientali: permettendo così l'applicazione della Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* – per esempio, con riguardo all'erezione della Congregazione particolare, composta dal Camerlengo e da tre Cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori presenti a Roma (n. 7) –. Segnatamente, in linea di continuità con i suoi predecessori, il Romano Pontefice ha aggregato nel primo *ordo*, tramite *aequiparatio*, porporati di provenienza 'curiale', preposti cioè ai rispettivi Dicasteri della Curia Romana<sup>6</sup>; del pari condividono la medesima provenienza i Cardinali Vescovi 'effettivi' ottuagenari, i quali figurano come Prefetti o Presidenti emeriti dei Dicasteri che hanno retto sino a quando è stata notificata l'accettazione del Papa della rinuncia al loro ufficio, presentata al compimento del settantacinquesimo anno di età, ovvero è stata comunicata la cessazione dell'ufficio per scadenza del termine prestabilito<sup>7</sup> (cfr. cann. 186 e 354; art. 5 §§ 1 e 2

---

*insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, l'Em.mo Cardinale Luis Antonio G. Tagle, 1° maggio 2020, in L'osservatore romano, 2-3 maggio 2020, p. 9.*

<sup>6</sup> Il Cardinale Pietro Parolin è attualmente preposto alla Segreteria di Stato; il Cardinale Leonardo Sandri è Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; il Cardinale Marc Ouellet è Prefetto della Congregazione per i Vescovi; il Cardinale Fernando Filoni, invece, era all'epoca del *Rescriptum ex audientia Ss.mi* del 26 giugno 2018 Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, incarico che poi Francesco ha affidato al Cardinale Luis Antonio G. Tagle, mentre il Cardinale Fernando Filoni è divenuto il nuovo Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (cfr. *L'osservatore romano*, 9 dicembre 2019, p. 7).

<sup>7</sup> Il Cardinale Angelo Sodano è Segretario di Stato emerito; il Cardinale Giovanni Battista Re è Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi; il Cardinale Francis Arinze è Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; il Cardinale Tarcisio Bertone è Segretario di Stato emerito e Camerlengo emerito di Santa Romana Chiesa; il Cardinale José Saraiva Martins, infine, è Prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi. Il Cardinale Beniamino Stella, invece, promosso all'ordine dei Vescovi il 1° maggio 2020, è divenuto recentemente Prefetto emerito della Congregazione per il clero in quanto il suo successore, mons. Lazzaro You-Heung sik, è stato nominato da Papa Francesco in data 11 giugno 2021

della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana di San Giovanni Paolo II<sup>8</sup>; artt. 12 § 2 e 41 § 1 del *Regolamento generale della Curia Romana*<sup>9</sup>; artt. 2 e 6 del *Rescriptum ex audientia Ss.mi* sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia<sup>10</sup>; artt. 2, 4 e 5 del *Motu Proprio Imparare a congedarsi* di Papa Francesco<sup>11</sup>). Pare evidente come i Pontefici concepiscano l'ordo dei Vescovi alla stregua di un *coetus restrictus* che riunisce alcuni tra i loro più stretti e fidati collaboratori, il primo dei quali, secondo l'ordine di precedenza previsto tra i Cardinali Vescovi, assume la presidenza del corpo elettorale durante il Conclave<sup>12</sup>.

Ciò nonostante, la misura adottata da Papa Bergoglio presenta il limite della transitorietà. In effetti, una volta che i Cardinali cooptati saranno privati del diritto di eleggere il Romano Pontefice in quanto ottantenni, si ripresenterà ancora l'assenza di Cardinali Vescovi elettori sia 'romani' sia cooptati. Allo stes-

---

e in seguito ha preso servizio presso il Dicastero a partire dal 2 agosto 2021 (cfr. *L'osservatore romano*, 11 giugno 2021, p. 7 e la notizia riportata nel sito web ufficiale della Congregazione per il Clero, consultabile all'indirizzo internet <http://www.clerus.va/content/clerus/it/notizie/new209.html>).

<sup>8</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica* "Pastor Bonus" de Romana Curia, 26 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), p. 841 ss.

<sup>9</sup> Cfr. *Regolamento generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), p. 629 ss.

<sup>10</sup> Cfr. *Rescriptum ex audientia Ss.mi sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, in *L'osservatore romano*, 6 novembre 2014, p. 6 (ed in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI [2014], pp. 882-884). Per un'analisi del Rescritto si veda F. PUIG, *Annotationi sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), p. 453 ss.; M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista General de Derecho canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 47 (2018), p. 1 ss.

<sup>11</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio* «Imparare a congedarsi» con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia, 12 febbraio 2018, in *L'osservatore romano*, 16 febbraio 2018, p. 7 (ed in *Acta Apostolicae Sedis*, CX [2018], pp. 379-381). Sul *Motu Proprio* cfr. F. PUIG, *Commento al m.p. Imparare a congedarsi*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), p. 647 ss.

<sup>12</sup> Cfr. M. GANARIN, *L'ampliamento dell'ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati equiparati ai Cardinali Vescovi* (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), in *JusOnline*, V (2019), in part. p. 145 ss.

so modo il Decano e il Sottodecano, eletti dai Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria e dai Cardinali cooptati nel 2018 e 2020 (cfr. can. 352 §§ 2 e 3), saranno esclusi *ratione aetatis* dal Conclave. Sarebbe perciò opportuno che il legislatore intervenisse per coniugare stabilmente la configurazione strutturale dell'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio con la privazione della voce attiva dei Cardinali ottantenni di cui al n. 33 UDG, apportando, verosimilmente attraverso un *Motu Proprio*<sup>13</sup>, delle integrazioni ai canoni sui Cardinali di Santa Romana Chiesa contenuti nel Libro II del *Codex Iuris Canonici*.

In particolare, s'intende in questa sede formulare alcuni suggerimenti in riferimento a due canoni del Codice.

Si potrebbe anzitutto stabilire – per esempio, attraverso l'introduzione di un nuovo § 4 nel can. 352 – che l'ufficio di Decano e di Sottodecano del Collegio cardinalizio cessi al compimento dell'ottantesimo anno di età del rispettivo titolare al fine di rivalutarne il profilo funzionale, come si propose durante il processo di redazione del *Codex* del 1983.

L'ufficio risulterebbe vacante nel momento in cui l'autorità competente intima in forma scritta la cessazione al soggetto interessato (can. 186). In questo caso si potrebbe prevedere anche il conferimento *ipso iure* del titolo di 'Decano emerito' e di 'Sottodecano (o Vice-Decano) emerito' del Collegio cardina-

---

<sup>13</sup> Il *Motu Proprio*, del resto, è la tipologia di provvedimento legislativo con la quale il Romano Pontefice suole apportare esplicitamente e direttamente delle modifiche di carattere 'settoriale' al dettato codiciale. Cfr., con particolare riferimento al *Codex Iuris Canonici*, i *Motu Proprio* "Ad tuendam fidem" del 18 maggio 1998 (in *Acta Apostolicae Sedis*, XC [1998], pp. 457-461), "Omnium in mentem" del 26 ottobre 2009 (*ivi*, CII [2010], pp. 8-10), "Mitis Iudex Dominus Iesus" del 15 agosto 2015 (*ivi*, CVII [2015], pp. 958-970), "De concordia inter Codices" del 31 maggio 2016 (*ivi*, CVIII [2016], pp. 602-606), "Magnum principium" del 3 settembre 2017 (*ivi*, CIX [2017], pp. 967-970), "Communis vita" del 19 marzo 2019 (in *L'osservatore romano*, 27 marzo 2019, p. 9), "Authenticum charismatis" del 1° novembre 2020 (*ivi*, 4 novembre 2020, p. 6) e "Spiritus Domini" del 10 gennaio 2021 (*ivi*, 11 gennaio 2021, p. 10).

Non mancano tuttavia casi nei quali la suprema autorità della Chiesa è ricorsa alla promulgazione di una Costituzione Apostolica, come accaduto recentissimamente con la riforma complessiva del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*. Si veda la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 (*ivi*, 1° giugno 2021, pp. 2-4).

lizio (cfr. can. 185; can. 402 § 1). Inoltre, si potrebbe valutare l'utilità di codificare quanto stabilito nel *Motu Proprio* di Papa Francesco del 21 dicembre 2019, secondo cui l'ufficio di Decano – e, nonostante il silenzio del legislatore, di Sottodecano, posto che *plus semper in se continet quod est minus* (*Regula iuris* 35, in VI<sup>o</sup>) – è conferito *ad quinquennium* e rinnovabile una sola volta<sup>14</sup>. D'altro canto, come anticipato, nel diritto vigente è previsto che gli uffici affidati a Cardinali possano cessare o per scadenza del tempo prestabilito (di regola quando il porporato non ha ancora compiuto i settantacinque anni di età) o per rinuncia presentata al Romano Pontefice e da questi accettata e notificata quando il porporato ha compiuto settantacinque anni di età; e il legislatore, mediante la promulgazione di tale *Motu Proprio*, sembra avere conseguito la finalità di escludere che nella Chiesa siano conferiti incarichi vitalizi a porporati.

Inoltre, si potrebbe introdurre – mediante l'aggiunta di un nuovo § 5 nel can. 350 – un meccanismo di ricambio costante dei membri dell'ordine dei Vescovi del Collegio cardinalizio per fare in modo che al suo interno siano presenti Cardinali non ottantenni, i quali provvederanno quando necessario all'elezione, approvata dal Romano Pontefice, del Decano o del Sottodecano del Collegio cardinalizio (can. 352 §§ 2 e 3).

Segnatamente si potrebbe disporre per analogia la 'cessazione' della titolarità della chiesa suburbicaria, attribuita al momento della promozione del porporato nell'ordine dei Vescovi, quando quest'ultimo raggiunga gli ottant'anni di età: fermo restando che ogni Cardinale Vescovo ritiene *'in commendam'* il titolo o la diaconia dell'Urbe assegnata al momento della sua ascrizione nell'ordine dei Cardinali presbiteri o dei Cardinali diaconi (cfr. can. 350 § 2)<sup>15</sup>. L'avvicendamen-

---

<sup>14</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di "Motu Proprio" riguardante l'Ufficio del Decano del Collegio Cardinalizio*, 21 dicembre 2019, in *L'osservatore romano*, 22 dicembre 2019, p. 5. In argomento si veda M. GANARIN, *Annotationi sulla configurazione dell'ufficio di Decano del Collegio cardinalizio quale incarico di durata quinquennale*, in *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*, vol. I, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 517 ss.

<sup>15</sup> Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2020*, cit., p. 91\*, ove si riporta che il Cardinale Angelo Sodano, oltre ad essere titolare della Chiesa suburbicaria

to nella titolarità delle diocesi suburbicarie si verificherebbe quando il Romano Pontefice notifica all'interessato la 'cessazione' della titolarità medesima, per poi dare notizia della nomina del nuovo Cardinale Vescovo; e da quel momento, chi 'fuoriesce' dal primo ordine di Cardinali può essere chiamato 'Cardinale Vescovo emerito' o 'titolare emerito' della chiesa suburbicaria assegnatagli in precedenza (cfr. can. 185).

Attraverso queste disposizioni risulterebbe così valorizzata la dimensione 'diaconale', vale a dire di servizio, dei Cardinali Vescovi<sup>16</sup>, i quali possono partecipare alla Congregazione particolare e all'elezione del Romano Pontefice. In questo modo, peraltro, il coinvolgimento dei Cardinali dell'ordine episcopale, solitamente 'reclutati' tra i porporati 'di Curia'<sup>17</sup>, garantirebbe la presenza nel corso delle operazioni elettorali di personalità che, avendo maturato esperienze significative nell'apparato di governo centrale della Chiesa nell'operare a stretto contatto con il Papa, verosimilmente sono in grado di gestire al meglio la delicata fase di transizione che termina con la scelta del successore di Pietro<sup>18</sup>.

Per ragioni onorifiche, infine, si potrebbe disporre che gli 'ex' Cardinali Vescovi ottengano la precedenza su tutti i Cardinali dell'ordine presbiterale o diaconale cui appartengono.

Sulla base di quanto proposto, i canoni 350 e 352 del *Codex Iuris Canonici* potrebbero essere riformati come segue<sup>19</sup>, introducendo novità che varrebbero solamente per l'avvenire

---

di Albano e Decano emerito del Collegio cardinalizio, ritiene *in commendam* il titolo cardinalizio di Santa Maria Nuova assegnatogli quando fu creato da San Giovanni Paolo II Cardinale presbitero nel concistoro del 28 giugno 1991.

<sup>16</sup> Cfr. A. VIANA, «*Officium*» según el derecho canónico, Eunsa, Pamplona, 2020, pp. 210-211.

<sup>17</sup> Cfr. *supra*, nt. 6.

<sup>18</sup> Su questi aspetti cfr. M. GANARIN, *L'ampliamento dell'ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati equiparati ai Cardinali Vescovi* (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), cit., p. 157 ss.

<sup>19</sup> Per agevolare la comprensione della proposta, si è optato per la redazione dei testi normativi in lingua italiana. La versione italiana dei cann. 350 e 352 del *Codex Iuris Canonici* è quella consultabile nel sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).



(can. 9), in modo tale che i Cardinali Vescovi attuali perman-  
gano a vita nella prima 'classe' di porporati:

Can. 350. § 1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.

§ 2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe.

§ 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali hanno come titolo la propria sede patriarcale.

§ 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.

**§ 5. I Cardinali dell'ordine episcopale, che già ritengono *in commendam* il titolo o la diaconia nell'Urbe assegnata dal Romano Pontefice quando sono stati assunti al cardinalato, perdono il titolo della Chiesa suburbicaria al compimento dell'ottantesimo anno di età. Con l'intimazione per iscritto dell'autorità competente [cfr., per analogia, can. 186], ciascuno di loro diviene emerito della Chiesa suburbicaria che gli era stata assegnata [cfr., per analogia, cann. 185 e 402 § 1] e ottiene la precedenza su tutti i Cardinali dell'ordine presbiterale o diaconale cui appartiene.**

**§ 6.** Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice i Cardinali nell'ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale.

**§ 7.** Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

\*\*\*

Can. 352. § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato *primus inter pares*.

§ 2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.

§ 3. Allo stesso modo previsto nel § 2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l'elezione del Sottodecano.

**§ 4. Il Decano e il Sottodecano rimangono in carica per un quinquennio, eventualmente rinnovabile una sola volta [cfr. *Motu Proprio* del 21 dicembre 2019] secondo quanto previsto dai §§ 2 e 3 e comunque cessano dal loro ufficio al compimento dell'ottantesimo anno di età. Con l'intimazione per iscritto della perdita dell'ufficio da parte dell'autorità competente [cfr. can. 186] è conferito il titolo di Decano o di Sottodecano emerito [cfr. can. 185].**

§ 5. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquisiscano il domicilio nell'Urbe.

**MANUEL GANARIN, Annotazioni sulla possibile riforma del *Codex Iuris Canonici* in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l'ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio**

Il contributo formula la proposta di modificare due canoni del Codice di Diritto Canonico dedicati ai Cardinali di Santa Romana Chiesa al fine di codificare recenti riforme introdotte da Papa Francesco – in particolare con i *Rescripta ex audientia Ss.mi* del 26 giugno 2018 e del 1° maggio 2020 nonché con il *Motu Proprio* del 21 dicembre 2019 –, che avendo integrato la composizione dell'ordine dei Cardinali Vescovi e ridefinito la durata degli uffici di Decano e di Sottodecano (o Vicedecano) hanno inciso sull'assetto proprio di un'istituzione radicata nella storia della Chiesa, qual è il Collegio cardinalizio.

**Parole chiave:** Collegio cardinalizio, Decano, Sottodecano (o Vicedecano), ordine dei Cardinali Vescovi, Codice di Diritto Canonico.

**MANUEL GANARIN, Notes on the possible reform of the *Codex Iuris Canonici* regarding the canons on the Dean, the assistant Dean and the order of Cardinal Bishops of the College of Cardinals**

The contribution proposes to modify two canons of the Code of Canon Law dedicated to the Cardinals of the Holy Roman Church in order to codify recent reforms that were introduced by Pope Francis – in particular with the *Rescripta ex audientia Ss.mi* of 26 June 2018 and of the 1<sup>st</sup> May 2020 as well as with the *Motu Proprio* of 21 December 2019 –, which, by having integrated the composition of the order of Cardinal Bishops and redefined the duration of the offices of Dean and assistant Dean, affected the structure of a historical institution of the Church.

**Key words:** College of Cardinals, Dean, assistant Dean, order of Cardinal Bishops, Code of Canon Law.